



RAIMONDO FABRICATORE

**Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2025, n. 30622, pres. De Stefano, rel. P. Gianniti<sup>1</sup>**

*In tema di revocazione straordinaria per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, introdotta con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'art. 391-quater c.p.c. prevede tre concorrenti presupposti di ammissibilità: a) una decisione di un giudice nazionale, passata in giudicato, che abbia un «contenuto», che sia stato «dichiarato» dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un «diritto di stato della persona», c) l'astratta non idoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione.*

*La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. costituisce un rimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del diritto accertata dalla CEDU abbia pregiudicato un «diritto di stato della persona», da intendersi in senso stretto, cioè come diritto non suscettibile di tutela risarcitoria (come per l'appunto i diritti concernenti lo status personale). Ne consegue che restano escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie, compresa quella per danni da colpa medica, che, anche se correlata alla violazione del diritto alla vita (art. 2 Convenzione EDU), è comunque diretta ad una tutela per equivalente e, cioè, mediante il pagamento di somme di denaro.*

*In tema di revocazione straordinaria per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, introdotta con D.Lgs. 10 ottobre 2022, il sindacato del giudice di legittimità, adito ex art. 391-quater c.p.c., non può spingersi a valutare l'idoneità o la congruità dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU, poiché ciò*

---

<sup>1</sup> Edita (per ora) con nota di V. BARONCINI, *Confini applicativi della revocazione ex art. 391-quater c.p.c.*, in *Euroconference Legal*, 9 dicembre 2025. La Suprema Corte di cassazione era già intervenuta con due decisioni: con la sentenza n. 34315 del 24 dicembre 2024, edita con nota di G. IMPAGNATIELLO, *Gli esordi della revocazione della sentenza civile per contrasto con la Cedu*, in *Foro it.*, 2025, I, p. 1390 ss.; e con la sentenza n. 7128 del 17 marzo 2025, edita con nota di F. DE SANTIS DI NICOLA, *L'ambito di applicazione ratione materiae della «revocazione europea» ex art. 391-quater c.p.c.*, in corso di pubblicazione in *Riv. dir. proc.*, consultato in dattiloscritto per la cortesia dell'Autore; con nota di L. DI COLA, *Revocazione per contrarietà alla CEDU: quali presupposti?*, in *IUS Processo Civile*, 1° settembre 2025; con nota di G. IMPAGNATIELLO, *Gli esordi della revocazione della sentenza civile per contrasto con la Cedu*, cit.; nonché con nota di M. PAGNOTTA, *La Corte definisce l'ambito applicativo della nuova revocazione europea ex art. 391 quater c.p.c.*, in *Judicium*, 12 maggio 2025.

Con la prima decisione, la Prima Sezione ha stabilito che l'art. 391-quater richiede quale presupposto per la revocazione di una decisione nazionale, che il contenuto di quest'ultima sia stato dichiarato contrario alla Convenzione da una *sentenza definitiva* della Corte EDU. Non è pertanto consentita la revocazione nel caso in cui la Corte di Strasburgo abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 37 CEDU, con una decisione meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazione unilaterale, recante ammissione della avvenuta violazione da parte dello Stato italiano. Si veda Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34315.

Con la seconda decisione, l'III.ma Corte ha offerto le prime indicazioni e precisazioni interpretative riguardo all'art. 391-quater, chiarendo il significato da attribuire alla locuzione *diritti di stato*, e pronunciandosi poi riguardo all'eventuale illegittimità costituzionale della disposizione con riferimento innanzitutto all'art. 117 Cost., nonché agli artt. 2, 3, 24, 76 e 77 Cost. Si veda Cass. civ., 17 marzo 2025, n. 7128, Pres. Dott. Frasca, Cons. Rel. Dott. Tatangelo. Ad ogni modo, nel corso nella trattazione, torneremo su entrambe.

*equivarrebbe a configurare la Corte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla Corte di Strasburgo.*

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un «diritto di stato della persona», poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega (in relazione all'art. 76 Cost.), che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite tutela per equivalente, ma è anche ragionevole (in relazione agli artt. 3, 24 Cost.), bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.*

**“Era già tutto previsto”: la Cassazione conferma (ancora una volta) la natura limitata della nuova revocazione**

La nota esamina un recente intervento della Suprema Corte che consolida l'interpretazione restrittiva (o se si preferisce: cauta) dell'art. 391-*quater*, già delineata nei precedenti arresti. Il contributo tenta di inquadrare la soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità nel più generale assetto dell'istituto revocatorio, rimedio intrinsecamente caratterizzato dalla “tensione” tra certezza del diritto ed effettività della tutela. In tale prospettiva, la decisione è letta alla luce del rapporto tra giudicato nazionale e ordinamento convenzionale, evidenziando come, in un sistema giuridico multilivello, vi sia un inevitabile ridimensionamento del giudicato nazionale, chiamato a cedere dinanzi alle superiori esigenze di conformità al diritto sovranazionale.

This case note examines a recent ruling of the Italian Supreme Court, which consolidates a restrictive (more precisely: cautious) interpretation of Article 391-*quater* of the Code of Civil Procedure, already outlined in previous decisions.

The contribution seeks to understand the solution adopted by the Supreme Court within the broader framework of reopening proceedings, an instrument inherently marked by the “tension” between legal certainty and the effectiveness of judicial protection. From this perspective, the decision is analysed in light of the relationship between domestic *res judicata* and the ECHR system, highlighting how, in a multilevel system of fundamental rights protection, the authority of domestic *res judicata* is required to yield to the superior demands of compliance with supranational law.

Sommario: 1. L'art. 391-*quater* e la nuova revocazione per contrarietà alla CEDU – 2. La sentenza n. 30622 del 20.11.2025 – 2.1. La vicenda – 3. La revocazione di una decisione nazionale a seguito di cancellazione di una causa dal ruolo – 4. L'ambito di applicazione dell'art. 391-*quater* – 4.1. La categoria dei "diritti di stato" – 4.2. L'art. 391-*quater*, n. 2, c.p.c. – 4.3. Il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale

### 1. L'art. 391-*quater* e la nuova revocazione per contrarietà alla CEDU

Con la sentenza n. 30622 del 20 novembre 2025 la Suprema Corte di cassazione è tornata nuovamente sull'art. 391-*quater*<sup>2</sup> c.p.c., introdotto dall'art. 3, co. 28, lett. o), del d. lgs. 149/2022 (cd. "Riforma Cartabia"), in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 1, co. 10, lettere a), b), c), d), e), f), della legge delega n. 206/2021.

Quest'ultima, in particolare, autorizzava il legislatore delegato ad introdurre un nuovo motivo di revocazione, esperibile nel caso in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito, anche: Corte EDU, o, la Corte di Strasburgo) abbia accertato la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito, anche: CEDU, o, la Convenzione) o di uno dei suoi Protocolli.

---

<sup>2</sup> I contributi sulla nuova revocazione per contrarietà alla CEDU sono numerosissimi. Per quanto riguarda la manualistica si vedano *ex multis*: F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, 3 a ed., Bologna, 2023, p. 432 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2., 13 a ed., Torino, 2023, p. 630 ss.; F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, 2., 14 a ed., Milano, 2023, p. 497 ss.; G. VERDE, *Diritto processuale civile*, 2., 6 a ed., Bologna, 2023, p. 302 ss. Tra i commentari alla riforma Cartabia, si vedano: A.D. DE SANTIS, *Le impugnazioni*, in *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206* a cura di G. COSTANTINO, Bari, 2022, p. 261 ss.; G. IMPAGNATIELLO, *La revocazione*, in *La riforma del processo civile* a cura di D. DALFINO, Città di Castello, 2023, p. 260 ss.; F.P. LUIO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, p. 229 ss.; A. MENGALI, *La revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Il processo civile dopo la riforma* a cura di C. CECCHIELLA, Bologna, 2023, p. 403 ss.; A. MERONE, *Revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *La riforma Cartabia del processo civile* a cura di R. TISCINI, Pisa Ospedaletto, 2023, p. 608 ss.; F. TERRUSI, *La nuova fattispecie di revocazione per contrarietà alla Cedu*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia* a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2023, p. 336 ss. Tra i contributi in rivista si rimanda a: A. CARRATTA, *La riforma del processo civile nella prospettiva del diritto processuale civile internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 2023, IV, p. 915 ss.; G. CARUSO, *La nuova ipotesi di revocazione ex art. 391-*quater* c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, II, p. 639 ss.; G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti di stato della persona*, in *Judicium*, 5 aprile 2024; E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, I, p. 217 ss.; EAD., *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2023, p. 479 ss.; A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di Cassazione e sulla revocazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, II, p. 667 ss.; M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Rivista dir. int. priv. e proc.*, IV, 2022, p. 919 ss.; S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, in *Judicium*, 2023; G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, I, p. 167 ss.; E. ROMANI, *Il processo amministrativo e l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'istituto della revocazione "convenzionale" prefigurato dalla l. 26 novembre 2021, n. 206*, in *federalismi.it*, 15 giugno 2022.

L'art. 391-*quater* consente quindi di poter agire in revocazione avverso la decisione, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte di Strasburgo contrario alla Convenzione<sup>3</sup>, al concorrere però di due condizioni: la violazione deve aver pregiudicato un *diritto di stato della persona* e la *satisfaction équitable* eventualmente riconosciuta dalla Corte ai sensi dell'art. 41 CEDU dev'essere *inidonea* a compensare le conseguenze lesive della stessa.

Il legislatore ha quindi colto "l'occasione propizia della riforma in cantiere"<sup>4</sup> per compiere tale intervento normativo, a lungo caldeggiato sia dalla dottrina<sup>5</sup> sia dalla giurisprudenza (costituzionale<sup>6</sup> e convenzionale<sup>7</sup>), ma soprattutto per dare finalmente attuazione a quanto previsto dalla Convenzione all'art. 46, § 1, il quale prescrive che "*le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali*

---

<sup>3</sup> Con una *sentenza definitiva* della Corte di Strasburgo, che dichiari l'avvenuta violazione convenzionale. Infatti, come si vedrà *infra* § 3, l'art. 391-*quater* non consente di agire in revocazione sulla base di una decisione assunta dalla Corte EDU ex art. 37 CEDU e art. 62A del Regolamento della Corte.

<sup>4</sup> A.D. DE SANTIS, *Le impugnazioni*, cit., p. 264.

<sup>5</sup> In dottrina sono state diverse le autorevoli Voci a segnalare la necessità e l'opportunità di una nuova ipotesi di revocazione. *Ex multis* si segnalano: F. AULETTA, *Uno stress-test per la revocazione*, in *Giust. proc. civ.*, 2020, I, p. 83 ss.; S. COLUSSA, *La tutela della parte contro il giudicato*, Tesi di dottorato in Diritto processuale civile, XXV Ciclo, Università degli Studi di Roma.; E. D'ALESSANDRO, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 2018, II, p. 711 ss.; F. DE SANTIS DI NICOLA, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU tra problematico ampliamento dei motivi di revocazione e (sostanziale) neutralizzazione del giudicato nazionale non-penale*, in *Il giusto processo civile*, 2018, III-IV, p. 807 ss. (parte prima) e p. 1107 ss. (parte seconda); A.M. TEDOLDI, *Intangibilità dei giudicati civili e amministrativi contrari alla CEDU*, in *Riv. di dir. proc.*, 2019, II, p. 445 ss.; S.L. VITALE, *Revocazione del giudicato civile e amministrativo per violazione della CEDU? Il Consiglio di Stato porta la questione alla Corte costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2015, XI, p. 1427 ss.

<sup>6</sup> Si vedano: Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123, edita con nota critica di R.G. CONTI, *L'esecuzione delle sentenze della Corte edu nei processi non penali dopo Corte cost. n. 123 del 2017*, in *Consulta online*, 2017, II, p. 333 ss.; con nota adesiva di E. D'ALESSANDRO, *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2017, I, p. 2186 ss.; con nota di F. FRANCIOSI, *La violazione del principio del giusto processo dichiarata dalla CEDU non è motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato*, in *federalismi.it*, 2017, 13; con nota di P. PIRRO, *Obbligo di conformazione alla pronuncia della Corte di Strasburgo e revocazione della sentenza amministrativa: la sentenza n. 123/2017 della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. int.*, 2018, II, p. 515 ss.; con nota di A. POLICE, *Giudicato amministrativo e sentenze di Corti sovranazionali. Il rimedio della revocazione in un'analisi costi benefici*, in *Dir. proc. amm.*, 2018, II, p. 646 ss.; con nota adesiva di A. TRAVI, *Pronunce della Corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze: un punto fermo della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2017, III, p. 1260 ss.; Corte cost., 2 febbraio 2018, n. 19, edita con nota di S. GALLACCIO, *Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in tema di revocazione di sentenze amministrative e civili in contrasto con una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 3 giugno 2019; C. NARDOCCI, *Esecuzione delle sentenze CEDU e inagibilità del giudicato amministrativo civile. L'orientamento della Corte costituzionale*, in *www.federalismi.it*, 2018, 18; Corte cost., 27 aprile 2018, n. 93., edita in varie riviste, con nota critica di M. BRANCA, *L'esecuzione della sentenza CEDU e la riapertura del processo civile o amministrativo: Corte cost. n. 123 del 2017, n. 6 e n. 93 del 2018*, in *Giur. cost.*, 2018, III, p. 1521 ss.; con nota di E. D'ALESSANDRO, *Violazione della Cedu e revocazione del giudicato civile: «nihil novi sub sole»*, in *Foro it.*, 2018, I, p. 2291 ss.; con nota adesiva di A. PASQUALETTO, *Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giudicato civile e interesse superiore del minore*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, X, p. 1398 ss.

<sup>7</sup> Corte EDU, 20 agosto 2021, ric. n. 5312/11, *Beg s.p.a. v. Italy*. Sul caso *Beg s.p.a.* si ritornerà *infra*.

sono parti” e a quanto affermato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella Raccomandazione R(2000)2<sup>8</sup>.

Tuttavia, il sentimento di “soddisfazione”<sup>9</sup> per l’introduzione della nuova revocazione convenzionale va certamente ridimensionato, e ciò sia per via delle scelte del legislatore, le quali rischiano di rendere il nuovo rimedio poco accessibile, sia, per via dell’orientamento assunto dalla Suprema Corte nei suoi primissimi arresti.

## **2. La sentenza n. 30622 del 20.11.2025**

In tale contesto, dunque, si inserisce la sentenza in commento, con la quale la Suprema Corte torna ad occuparsi della nuova *revocazione convenzionale*, consolidando i principi espressi dalla Stessa nelle prime due pronunce. Difatti, tale decisione, ponendosi nel solco delle due precedenti, offre indicazioni interpretative sostanzialmente in armonia con quanto statuito nelle sentenze nn. 34315 del 2024 e 1728 del 2025.

Ciononostante, l’interesse al commento di tale arresto è viepiù accresciuto dalla possibilità di analizzare *globalmente* le indicazioni interpretative del nuovo art. 391-*quater*, offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

### **2.1. La vicenda**

Nel caso di specie, le parti ricorrevano in Cassazione ai sensi del neo-introdotta art. 391-*quater*, chiedendo la revocazione dell’ordinanza n. 24569/2018 della stessa Corte, che aveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi proposti avverso la sentenza n. 1026/2016 della Corte d’Appello di Genova, poiché nessuno dei ricorrenti aveva depositato la relata di notifica della sentenza impugnata.

La vicenda traeva origine da un giudizio avente ad oggetto una domanda risarcitoria degli eredi per responsabilità medica a seguito del decesso della paziente. Il giudice di prime cure aveva condannato al risarcimento la struttura sanitaria e il medico primario appartenente alla stessa.

---

<sup>8</sup> Recommendation No. R(2000)2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgements of the European Court of Human Rights - Adopted by the Committee of Ministers on 19 January 2000 at the 694<sup>th</sup> meeting of the Ministers’ Deputies. Nella stessa si invitano le Alte Parti contraenti ad assicurare l’esistenza di adeguate possibilità di riapertura dei processi, nei casi in cui la Corte abbia riscontrato una violazione della Convenzione, specialmente quando: I) la parte lesa continui a sopportare gravi conseguenze negative, a causa della decisione interna, a cui non può esservi adeguato ristoro tramite l’equa soddisfazione e che non possono essere corrette se non con la riapertura del procedimento; II) la decisione della Corte porti alla conclusione che la sentenza interna impugnata è contraria *nel merito* alla Convenzione, o la violazione riscontrata deriva da errori o vizi procedurali di una tale gravità da mettere in serio dubbio l’esito del procedimento.

<sup>9</sup> Ci sia concesso, in questa sede, prendere in prestito le parole spese da autorevole dottrina tedesca in commento alla riforma del 2006, che ha introdotto nell’ordinamento tedesco l’ipotesi di revocazione convenzionale (*die Restitutionsklage wegen Verstoß gegen den EMRK*). Si veda E. SCHUMANN, *Endlich nach über 50 Jahren: Die Feststellung der Menschenrechtsverletzung durch den EGMR wird in Deutschland zum zivilprozessualen Restitutionsgrund*, in *Festgabe zum 80. Geburtstag von Rudolf Machacek und Franz Matscher*, Wien e Graz, 2008, p. 903.

In secondo grado, la corte territoriale aveva riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di La Spezia, riconoscendo un concorso di colpa della defunta nella causazione del proprio decesso a causa dell'omesso ritiro del referto relativo all'esame biotico che aveva evidenziato la presenza di un carcinoma invasivo. Ciò, quindi, aveva determinato un conseguente ritardato avvio delle cure.

Così decidendo, la Corte d'Appello aveva riquantificato, riducendolo, il danno *iure proprio* e *iure hereditatis* dei ricorrenti, confermando invece la condanna delle rispettive compagnie assicurative, nei limiti tuttavia del massimale.

Avverso questa decisione ricorrevano in cassazione, tra gli altri, gli eredi. La S.C. – come visto – dichiarava l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c.

In conseguenza di ciò, con ricorso n. 20437/2019 una parte degli eredi adiva la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 2, 6 § 1, e 13 CEDU, nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1, ossia: la violazione dell'obbligo procedurale che discende dall'art. 2 CEDU<sup>10</sup>, la mancata concessione di un adeguato risarcimento in qualità di parenti di una vittima di negligenza medica, l'eccessivo formalismo e la durata eccessiva del procedimento.

Tuttavia, nel maggio del 2023 la Corte EDU disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37 CEDU, § 1, lett. c.), e dell'art. 62A del Regolamento della Corte, con una decisione meramente ricognitiva della dichiarazione del Governo italiano, il quale aveva riconosciuto le violazioni degli artt. 2 e 6 § 1 CEDU<sup>11</sup>.

A seguito della decisione convenzionale, i ricorrenti, in qualità di eredi della defunta, hanno agito – con il primo motivo di ricorso – per la revocazione dell'ordinanza n. 24569/2018 ai sensi dell'art. 391-*quater*.

Secondo gli istanti ricorrevano tutte le condizioni richieste dall'art. 391-*quater* c.p.c., dal momento che la violazione accertata dalla Corte di Strasburgo aveva pregiudicato un *diritto di stato della persona*, relativo al diritto dei ricorrenti nella qualità di eredi di ottenere un risarcimento del danno adeguato per la morte della *de cuius*; e dal momento che l'equa soddisfazione riconosciuta dalla Corte EDU era inidonea a compensare le conseguenze delle violazioni accertate.

Con il secondo motivo di ricorso, gli eredi hanno chiesto la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-*quater* con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nonché all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6, 14 e 46 CEDU.

La Terza Sezione, con la sentenza in commento, ha dichiarato – per le ragioni di cui appresso – il ricorso inammissibile.

---

<sup>10</sup> Tale obbligo procedurale impone agli Stati l'instaurazione di un sistema giudiziario indipendente, che sia in grado di stabilire le cause di un decesso e di obbligare gli eventuali responsabili a rispondere delle loro azioni. Si vedano, *ex multis*: Corte EDU (Grande Camera), 1° giugno 2010., ric. n. 22978/2005, *Gäfgen v. Germany*, §§ 115-119; Corte EDU (Grande Camera), 09 aprile 2009, ric. n. 71463/01, *Šilih v. Slovenia*, §§ 192-196; Corte EDU, 17 gennaio 2002, ric. n. 32967/96, *Calvelli e Ciglio*, § 49.

<sup>11</sup> Corte EDU (Prima Sezione), decisione del 25 maggio 2023, ric. n. 20437, disponibile sul database: <https://hudoc.echr.coe.int>.



### 3. La revocazione di una decisione nazionale a seguito di cancellazione di una causa dal ruolo

Quanto al primo motivo, nel solco di quanto statuito con la sentenza n. 34315 del 2024, la Terza Sezione effettua un *excursus* di carattere storico-sistematico sulle vicende – delle quali si è qui già dato conto in premessa – che hanno indotto il legislatore ad introdurre la nuova revocazione convenzionale.

Invero, la S.C. riconosce come il legislatore delegato abbia optato per “un sensibile contenimento” rispetto alla legge delega n. 206 del 2021, che non restringeva di così tanto il campo applicativo dell’istituto, non essendo stata prevista – come sottolineano i giudici di legittimità – “alcuna limitazione dell’oggetto della sentenza revocabile”<sup>12</sup>.

Inoltre, è indubbio che il legislatore delegato abbia deciso di ispirarsi – ci sia consentito aggiungere qui: *acriticamente* – all’omologo istituto francese<sup>13</sup>, seppur – come nota la Terza Sezione – “con impropria traduzione”<sup>14</sup>.

In disparte tale ultima considerazione, è d’uopo precisare che il congegno normativo, per così dire, “a maglie strette”, scelto dal delegato è coerente con la natura dell’istituto revocatorio, che è rimedio a carattere eccezionale. Difatti, la stessa revocazione “tradizionale” è un mezzo

---

<sup>12</sup> § 3.4. dei *Motivi della decisione*.

<sup>13</sup> Il legislatore italiano ha preso a modello l’ordinamento francese, dove tale rimedio è previsto sin dal 2017 a seguito dell’intervento normativo di cui all’art. 42 della *Loi n. 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI<sup>e</sup> siècle* nel *Code de l’organisation judiciaire*, che ha introdotto la possibilità di chiedere il *réexamen en matière civile*. Entrato in vigore il 15 maggio 2017, l’art. L452-1 del *Code de l’organisation judiciaire* prevede che: “*Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions*”. Con un approccio minimale, il riesame può essere chiesto solo nel caso in cui la decisione che contrasta con la Convenzione o uno dei suoi Protocolli sia stata resa in materia di stato delle persone, nei casi in cui la violazione per la natura e la gravità della stessa abbia arrecato delle conseguenze tali da non poter essere ristorate tramite la *satisfaction équitable* ai sensi dell’art. 41 CEDU. La richiesta di riesame va proposta entro un anno dalla sentenza della Corte EDU dinanzi alla *Cour de cassation*. Il modello francese si caratterizza per una sua coerenza sistematica, che riflette le esigenze emerse nello stesso ordinamento rispetto alla sua relazione con la Convenzione. Difatti, in Francia, la questione della riapertura del processo come misura più adeguata a garantire la piena *restitutio in integrum* si è posta principalmente con riferimento al diritto di famiglia. La Francia era stata più volte condannata dalla Corte EDU per la violazione dell’art. 8 CEDU, più precisamente per la lesione del diritto del minore al rispetto della propria vita privata, dal momento che venivano rigettate le richieste di trascrizione degli atti di nascita di minori, figli biologici di uno solo dei componenti della coppia, procreati all’estero tramite gestazione per conto di altri. Si vedano le sentenze Corte EDU, 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11, *Menesson v. France* e ID., 26 giugno 2014, ric. n. 65941/11, *Labassee v. France*. Per un’analisi più approfondita dell’istituto francese, si rimanda a E. D’ALESSANDRO, *L’attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, cit., p. 730. Cfr. anche A.M. TEDOLDI, *Intangibilità dei giudicati civili e amministrativi contrari alla CEDU*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, II, p. 445 ss., spec. p. 448 ss.

<sup>14</sup> § 3.4, cit.

d'impugnazione limitato<sup>15</sup> o a critica vincolata<sup>16</sup> proponibile esclusivamente per motivi specifici e tassativi, rigidamente previsti dal legislatore. Va inoltre ricordato che la revocazione<sup>17</sup>, è anche un rimedio intrinsecamente caratterizzato da una certa "tensione". Quest'ultima scaturisce dal conflitto tra due esigenze contrapposte: da un lato, quella di garantire la giustizia della decisione; dall'altro, quella di salvaguardare la certezza del diritto (*Rechtssicherheit*), la cui "manifestazione saliente"<sup>18</sup> è l'autorità e l'intangibilità del giudicato. In tale prospettiva, Cass. n. 30622/2025 afferma che l'art. 391-*quater* c.p.c. "prevede tre concorrenti presupposti di ammissibilità: a) una decisione di un giudice nazionale, passata in giudicato, che abbia un 'contenuto', che sia stato 'dichiarato' dalla Corte [EDU] contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un 'diritto di stato della persona', c) l'astratta non idoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione.

Per la S.C., nel caso in esame, non ricorreva innanzi tutto il primo presupposto: "la Corte EDU non ha dichiarato la sussistenza delle violazioni, ma ha soltanto preso atto che lo Stato italiano aveva riconosciuto le violazioni contestate (...)"<sup>19</sup>.

Di conseguenza, secondo la Terza Sezione, anche in armonia con quanto stabilito dalla sentenza n. 34315/2024, l'art. 391-*quater* c.p.c. non consentirebbe la revocazione di una decisione nazionale a seguito di cancellazione della causa dal ruolo, essendo il provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 37 CEDU e 62A del Regolamento, "meramente ricognitivo della

---

<sup>15</sup> C. DORSA, Artt. 395-403, in *Codice di Procedura Civile commentato* a cura di R. VACCARELLA e G. VERDE, II, UTET, 1997, p. 1023

<sup>16</sup> A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili: struttura e funzione*, Padova, 1959, p. 636 ss.

<sup>17</sup> La revocazione è un mezzo d'impugnazione a critica vincolata esperibile dalla parte – e in due ipotesi anche dal pubblico ministero – nei casi tassativamente e minuziosamente indicati dal legislatore, allorquando un giudizio – anche eventualmente già conclusosi con una sentenza divenuta *res judicata* – sia caratterizzato da "sintomi gravi di ingiustizia". Tale concetto di ingiustizia non va confuso – si badi – con il valore metagiuridico proprio dell'idea di giustizia, eticamente intesa. Il presupposto di questo mezzo di impugnazione, dunque, è la presenza di eventi patologici che, alterando il corso del processo, hanno determinato la probabile ingiustizia della sentenza. Questo rimedio, proprio per la sussistenza di particolari circostanze, favorisce – in un ipotetico bilanciamento d'interessi – l'interesse alla giustizia della decisione rispetto alla stabilità della stessa, fine perseguito dal principio dell'intangibilità del giudicato.

Lo strumento revocatorio – così come delineato dal legislatore – e i correlati motivi tassativamente indicati sono – secondo autorevole dottrina – "il frutto, in pari tempo, di una delicata valutazione d'interessi, espressa dal legislatore, tra le esigenze di una decisione giusta e il principio della sicurezza dei giudicati". Si veda V. COLESANTI, voce *Sentenza civile (revocazione della)*, in *Nss Dig. It.* a cura di AZARA A. e E. EULA, XVI, UTET, p. 1669.

L'importanza della tassatività dei motivi di revocazione, e quindi anche del motivo di cui al neo-introdotto art. 391-*quater* c.p.c., viene ricordata da G. IMPAGNATIELLO, *Gli esordi della revocazione della sentenza civile per contrasto con la Cedu*, cit., allorquando afferma – seppur con riferimento a Cass., 24 dicembre 2024, n. 34315 – "(...) la soluzione adottata dalla pronuncia in rassegna appare ineccepibile sul piano esegetico. La natura straordinaria del rimedio introdotto dal legislatore del 2022 impone di applicare l'art. 391 *quater* c.p.c. in maniera rigorosa, negando *in apicibus* qualunque possibilità di interpretazione estensiva o, addirittura, analogica dei presupposti che condizionano l'ammissibilità del rimedio restitutorio".

<sup>18</sup> R. CAPONI, *Corti europee e giudicati nazionali*, in *Corti europee e giudici nazionali. Atti del XXVII convegno nazionale, Verona 25-26 settembre 2009* a cura di Aa.Vv., Bologna, 2011, p. 313.

<sup>19</sup> § 5.2. dei *Motivi della decisione*.



presentazione di una dichiarazione di ammissione della avvenuta violazione ed è decisivo solo sul punto che non occorre proseguire l'esame del ricorso", non qualificandosi come una sentenza definitiva di accertamento della violazione<sup>20</sup>.

Tale assunto è confermato anche dal prosieguo della norma in esame, la quale al secondo comma dispone che il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'azione di revocazione decorra dalla pubblicazione della *sentenza definitiva*<sup>21</sup>.

Ancora, la soluzione interpretativa scelta dalla S.C. è ulteriormente confortata dal rilievo che l'art. 628-bis<sup>22</sup> c.p.p., introdotto dall'art. 36 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, consente di richiedere l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una violazione accertata della CEDU, facendo esplicito riferimento alla decisione della Corte EDU ex art. 37 CEDU e art. 62A del Regolamento.

Secondo la Terza Sezione, tale differente formulazione dei due codici di rito permette, in ossequio al principio "*ubi voluit dixit*", di concludere che il legislatore "abbia volontariamente limitato la revocabilità delle sentenze civili soltanto ai casi di decisioni che sono state espressamente dichiarate contrarie alla Convenzione"<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Sul rapporto tra la decisione di *strike-out* ex art. 37 CEDU, § 1, lett. c.), e art. 62A, e la riapertura dei procedimenti interni si rimanda a L. ACCONCIAMESSA, *Two birds with one stone? Governments' unilateral declarations before the ECtHR and the reopening of domestic proceedings*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2024, 5, p. 339 ss.

<sup>21</sup> L'art. 3, comma 4, lett. p) del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. "Correttivo Cartabia") ha modificato il comma 2 dell'art. 391-*quater*, prevedendo che il termine per la proposizione dell'impugnazione decorra "*dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea*", e non più "*dalla comunicazione o, in mancanza dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea*." Il legislatore ha così accolto un'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione Giustizia del Senato sullo schema di decreto legislativo, che proponeva di "far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni (...) dalla data di definitività della sentenza della Corte europea (...) e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima", poiché – ai sensi dell'art. 43 CEDU e dell'art. 73 del Regolamento della Corte EDU – le parti possono chiedere, entro il termine di novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte, il rinvio alla Grande Camera.

In tal modo, la nuova formulazione dell'art. 391-*quater* risulta armonizzata con le norme convenzionali, prevedendo in modo più coerente che il termine per proporre revocazione decorra dalla pubblicazione della sentenza divenuta definitiva. Cfr. F.P. LUISO, *Il processo civile. Commentario breve al c.d. "Correttivo Cartabia"* (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), Torino, 2024, p. 96. Sul punto si veda anche G. IMPAGNATELLO, *Gli esordi della revocazione della sentenza civile per contrasto con la Cedu*, cit., secondo cui la mancata considerazione da parte dell'art. 391-*quater* della decisione meramente ricognitiva ex art. 62A del Regolamento della Corte potrebbe essere il frutto di un "banale difetto di coordinamento (il medesimo che ha reso necessario l'intervento correttivo sul *dies a quo* del termine per la revocazione ad opera del d.leg.164/24)".

<sup>22</sup> Per una più ampia disamina dell'istituto introdotto nel codice di rito penale, si rimanda – senza presunzione di completezza – a: M. ARLEO, *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte e.d.u.*, in *Proc. pen. giust.*, 2023; ESPOSITO G., *Verso un celere riconoscimento del dictum della Corte EDU*, in *Arch. pen.*, 15 dicembre 2022; R.M. GERACI, *Un'attesa lunga vent'anni: il ricorso straordinario per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Proc. pen. giust.*, 2022; B. LAVARINI, *Un nuovo rimedio "bifasico" per l'esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo*, in *Leg. pen.*, 11 maggio 2023; S. LONATI, *Richiesta per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.*, in *Sist. pen.*, 27 aprile 2023; G. TESSITORE, *L'ambito applicativo del nuovo rimedio interno alle violazioni convenzionali in decisioni non più revocabili*, in *Quest. giust.*, 15 gennaio 2024.

<sup>23</sup> § 5.2. dei *Motivi della decisione*.

Tuttavia, giova osservare come l'iter argomentativo della Terza Sezione, fortemente ancorato al dato letterale, si differenzi non poco da quello adottato dalla giurisprudenza di legittimità penale in un contesto normativo pur simile. Prima dell'introduzione dell'art. 628-bis c.p.p., infatti, lo strumento per garantire la riapertura del processo nel codice di rito penale era stato individuato dalla Consulta<sup>24</sup> nell'art. 630 c.p.p.; disposizione che, così come integrata dall'intervento del Giudice delle Leggi, faceva riferimento alla sola *sentenza definitiva* della Corte di Strasburgo. Ciononostante, la Suprema Corte, con la sentenza n. 16226 del 2022<sup>25</sup>, aveva riconosciuto – e quindi si aggiunge qui: ammesso – ai fini della revisione ex art. 630 c.p.p. la rilevanza del provvedimento di cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito della dichiarazione unilaterale dello Stato, sul presupposto che quest'ultima, pur non costituendo una condanna, avesse comunque natura ricognitiva della avvenuta violazione.

#### 4.1- La categoria dei “diritti di stato”

Nel prosieguo della Sua argomentazione, la Corte, in linea con quanto stabilito dalla sentenza n. 7128/2025, rileva come nella vicenda in esame non sussista alcuna lesione di un *diritto di stato della persona*, altro requisito previsto dall'art. 391-quater, sul quale è necessario spendere alcune considerazioni preliminari.

L'utilizzo del concetto di *stato della persona*, attraverso un'espressione dal significato probabilmente equivoco ed indeterminato<sup>26</sup>, conduce a talune perplessità<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> La Corte costituzionale, con la sentenza del 7 aprile 2011, n. 113 (edita con nota di L. CALÒ, *Il giudice nazionale dinanzi alla giurisprudenza Cedu. La metafora dei «tre cappelli»*, in *Foro it.*, 2013, 3, p. 814 ss.; con nota di G. CANZIO, *Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2011, 2; con nota di F.M. PALOMBINO, in *It. Yearb. of Int. Law*, 2011, XXI, p. 375 ss; nonché con nota di P. PUSTORINO, *Un nuovo intervento della Corte costituzionale in tema di riapertura di procedimenti penali per contrarietà alla Cedu*, in *Giur. it.*, 2011, 12, p. 2646 ss.) ne aveva dichiarato “l'illegittimità costituzionale (...) nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della [CEDU], per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte [EDU]”.

<sup>25</sup> Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 2022, n. 16226. Si vedano: A. CAPRIO, *La Cassazione definisce i contorni del nuovo art. 628-bis c.p.p.*, in *Penale DP*, 18 dicembre 2025; D. MAURI, *Domestic Bodies on the Same Page: The Corte di Cassazione Extends the “European Revision” to ECtHR Decisions under Article 37(1) ECHR*, in *It. Yearb. of Int. Law*, 2022, XXXII, p. 484 ss.; G. SANTALUCIA, *Vizi processuali rilevanti per la revisione europea delle condanne*, in *Giur. it.*, 2025, 10, p. 1979 ss.

<sup>26</sup> Così si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 21 settembre 2022 (*Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di parere sul testo del decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 luglio 2022, concernente: “Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa alle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.”*), p. 32.

<sup>27</sup> L'art. 1, co. 10, lett. a), della legge delega chiedeva di rendere esperibile il rimedio della revocazione solo quando “non sia possibile rimuovere la violazione tramite la tutela per equivalente”. Il legislatore delegato ha quindi scelto di interpretare l'indicazione della legge delega, considerando che i casi in cui non sia possibile rimuovere la violazione con un indennizzo siano quelli relativi alle controversie aventi ad oggetto *diritti di stato della persona*. Nella stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo si rilevava (p. 46) come “i casi in cui il rimedio risarcitorio è *tendenzialmente* inidoneo a rimuovere le

La Corte, pur nel riconoscere la “non nitida formulazione”<sup>28</sup> dell’espressione legislativa in questione, recepisce – in armonia con quanto deciso dalla stessa Sezione nella precedente decisione – la nozione tradizionale<sup>29</sup> (e più restrittiva) di *status*<sup>30</sup>, sebbene si riferisca questa volta anche allo *status* pubblicistico per eccellenza, ovvero la cittadinanza<sup>31</sup>.

conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona”.

<sup>28</sup> § 5.3. dei *Motivi della decisione*.

<sup>29</sup> Nella dottrina italiana i modi diversi di intendere lo *status* si riassumono in due diverse nozioni: la prima, più comune e discendente dalla tradizione pandettistica, si ispira al diritto romano e individua negli *status* i tre aspetti fondamentali della posizione giuridica di ogni persona: la libertà, la cittadinanza e la famiglia. La prima forma di *status*, la libertà, appartiene ormai al passato, più precisamente a quella contrapposizione tra lo *status* di libero e quello di schiavo, che non trova più spazio all’interno degli ordinamenti internazionali e nazionali. Negli ordinamenti moderni il concetto di libertà si configura quale diritto fondamentale e inviolabile, sancito in astratto nelle enunciazioni di principio delle Costituzioni moderne, applicandosi indifferentemente a tutti gli esseri umani. Per questa prima concezione, quindi, con *status* si allude ad una situazione giuridica soggettiva, che indica la posizione di un soggetto all’interno di determinati gruppi sociali organizzati o collettività di persone, e che costituisce il presupposto dell’insieme di diritti e obblighi derivanti da tale appartenenza. Questa idea si fonda, inoltre, sul carattere della necessità: l’individuo è, cioè, necessariamente parte di queste collettività. Possono esservi *status* pubblicistici quale è lo stato di cittadino (*status civitatis*) che interessa, per l’appunto, il diritto pubblico e si ricollega alla cittadinanza, e *status* privatistici, da cui discendono i cd. diritti di stato, categoria peculiare dei diritti assoluti. *Status* quali, ad esempio, quello familiare, a cui si ricollegano le posizioni di coniuge, genitore e figlio. A quest’ultimo corrisponde la qualifica normativa delle cd. azioni di stato che viene utilizzata per configurare le azioni volte a costituire, modificare, estinguere lo stato di filiazione (cfr. in particolare l’art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., che disciplina l’intervento obbligatorio del p.m. a pena di nullità nelle “*cause riguardanti lo stato (...) delle persone*”). Sarebbe poi stata recepita un’altra nozione di *status*, più ampia, per la quale questa qualifica dovrebbe essere attribuita a tutte le posizioni soggettive rilevanti per il diritto, di cui un individuo può essere titolare per il fatto di far parte di una determinata entità collettiva, ma senza che la partecipazione a questa sia caratterizzata dalla necessità. O, ancora, più estensivamente, la qualifica di *status* dovrebbe essere attribuita a qualunque posizione soggettiva – indipendentemente dalla partecipazione alle collettività – che sia rilevante per il diritto in maniera né precaria né discontinua. È chiaro, che tale seconda concezione di *status* ricomprenderebbe ogni possibile forma di posizione soggettiva. Di conseguenza, non sarebbe possibile classificarle *a priori*, se non per categorie, quali ad esempio quella di imprenditore, e di consumatore.

Ad ogni modo, per esigenze di tempo e di spazio, non essendo questo l’oggetto del nostro lavoro, si consenta di rimandare a illustri Autori: si vedano, *ex multis*, G. ALPA, *Status e capacità*, Bari, 1993; F. BOCCHINI, E. QUADRI, *Diritto privato*, 7 a ed., Torino, 2018; A. CORASANITI, voce *Stato delle persone*, in *Enc. dir.* a cura di AA. VV., XLIII, Milano, 1990; L. LENTI, voce *Status*, in *Dig. disc. priv.* a cura di AA. VV., Sez. civ., XIX, Torino, 1999.

<sup>30</sup> Tale per cui “Per stato della persona s’intende la posizione spettante alla persona come membro di determinate collettività umane, principalmente della famiglia e dello Stato. Si ha, innanzitutto, uno stato di famiglia e uno stato di cittadinanza”, si veda Cass., 20 novembre 2025, n. 30622, cit., § 5.3. dei *Motivi della decisione*.

<sup>31</sup> Sarebbe quindi ipotizzabile il caso in cui sia un giudicato amministrativo a ledere un *diritto di stato della persona*. Tuttavia, non sarebbe possibile agire in revocazione, dal momento che la nuova ipotesi di revocazione convenzionale è promovibile solo nell’ambito del processo civile, senza che sia stata estesa – come pure sarebbe stato (forse) possibile – al processo amministrativo e tributario. Ciò, perché nell’esercizio della delega il legislatore delegato ha deciso di introdurre un nuovo motivo di revocazione con una specifica disposizione, anziché intervenire sull’art. 395 c.p.c., che già disciplina i motivi di revocazione ordinaria e straordinaria. Rimane, invece, difficile individuare con certezza l’intento del legislatore delegante; infatti, se da un lato l’obiettivo generale della l. n. 296/2021 era la riforma del processo civile (la stessa delegava il Governo ad intervenire “*per l’efficienza del processo civile ...*”); dall’altro, l’art. 1, co. 10, lett. a), chiedeva di rendere “*esperibile il rimedio della revocazione previsto dall’articolo 395 del c.p.c.*”, e dunque, sembrava vincolare il legislatore delegato all’introduzione di tale nuova ipotesi proprio nel contesto dell’art. 395 c.p.c. L’eventuale estensione ai giudizi amministrativi e tributari sarebbe stata permessa in virtù dell’espresso rinvio a tale disposizione dell’art. 106 c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010) e

Di conseguenza, la Terza Sezione ritiene di non poter accogliere le proposte interpretative – formulate a seguito dell'introduzione dell'art. 391-*quater* c.p.c. –, sul rilievo che la delega sarebbe stata esercitata in modo limitato, e che riconoscevano un'interpretazione più estensiva al concetto di *diritti di stato* della persona.

Infatti, in conseguenza della scelta del delegato, la dottrina maggioritaria<sup>32</sup> – pur nella sua eterogeneità – aveva proposto un'interpretazione estensiva o ampia della prima condizione

---

dell'art. 120 del T.U. della giustizia tributaria (d. lgs. n. 175/2024). Tra le spiegazioni ipotizzabili per una tale scelta, quella che appare più fondata è che il legislatore delegato sia stato vincolato a prendere questa decisione: in questo caso, allora, la discrasia andrebbe ricondotta alla stessa legge delega, dalla quale emergerebbe un'incoerenza tra l'obiettivo generale e quanto però richiesto nei fatti dalla stessa, ossia un intervento nel contesto dell'art. 395 c.p.c. Il legislatore delegante non avrebbe, così, percepito le possibili conseguenze sistematiche di un tale intervento, il quale avrebbe rischiato di ingenerare un effetto domino – e perciò, imprevedibile – in ambiti diversi da quello civile.

Ad ogni modo, il riflesso della scarsa chiarezza della legge delega si percepisce nei commenti della dottrina, che non è giunta a conclusioni univoche. Si vedano, ad esempio: A. CARRATTA, *La riforma del processo civile nella prospettiva del diritto processuale civile internazionale*, cit., p. 925, il quale prima afferma che “nel dare attuazione alla delega, il decreto legislativo n. 149/2022 ha introdotto il rimedio nel nuovo art. 391-*quater* c.p.c. e non nell'art. 395 c.p.c., come, invece, avrebbe voluto il legislatore delegante”. Poi, però, L'A. continua: “la scelta si giustifica proprio con l'esigenza di rispettare i limiti della delega, che imponeva l'intervento normativo solo con riferimento alle sentenze dei giudici civili”. Delle due l'una, quindi, o il legislatore delegante voleva fosse introdotto un nuovo motivo di revocazione all'interno del già esistente art. 395, ovvero era già la stessa delega a limitare l'intervento normativo alle sole sentenze civili; E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 217, la quale ha, in sede di commento della legge delega, ritenuto che: “l'introduzione di un nuovo motivo di revocazione straordinaria nel contesto dell'art. 395 c.p.c. comporterà l'ammissibilità della revocazione del giudicato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in contrasto con la Convenzione anche nel processo amministrativo (...) e tributario (...)”, successivamente, ha aggiunto, però, che: “l'introduzione di un nuovo motivo di revocazione straordinaria nel contesto dell'art. 395 c.p.c. avrebbe comportato l'ammissibilità della revocazione del giudicato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in contrasto con la Convenzione anche nel processo amministrativo (...) e tributario (...), con un impatto pratico che avrebbe oltrepassato l'ambito di operatività della delega”, in EAD., *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2023, p. 480 e ss. Per C. CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., p. 631, “La scelta di introdurre una apposita norma, anziché un nuovo motivo di revocazione all'elenco dell'art. 395 c.p.c. (come lasciava intendere la Legge delega) discende assai probabilmente dalla volontà di chiarire che tale nuova revocazione è proponibile contro qualsiasi provvedimento decisivo definitivo pronunciato dai giudici dello Stato”. A. D. DE SANTIS, *Le impugnazioni*, cit., p. 264, in sede di commento della legge delega, sembra avesse ipotizzato un intervento nel contesto dell'art. 395 c.p.c. e, infatti, scriveva: “La modifica dell'art. 395 c.p.c. e l'introduzione di un nuovo motivo di revocazione straordinaria conseguente ad una decisione della CEDU non sembrano coerenti con l'obiettivo delle legge delega, consistente nella semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”. Secondo A. MENGALI, *La revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 405, “Vi è inoltre da premettere che l'intervento legislativo, contrariamente a quanto era stato ipotizzato dal tenore della delega non introduce un nuovo motivo di revocazione all'interno dell'art. 395 c.p.c.”. A. MERONE, *Revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 610. *Contra* l'impostazione che ritiene la legge delega prevedesse di intervenire nell'ambito dell'art. 395 c.p.c.: S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., § 3, secondo cui il legislatore delegato è intervenuto nel rispetto della legge delega, la quale era “oggettivamente circoscritta al processo civile”. Il corsivo è stato aggiunto da chi scrive

<sup>32</sup> Sulla base della formulazione adottata dal legislatore, la dottrina si è chiesta – seppur, come vedremo, con diverse sfumature – quale sia l'ambito di riferimento della condizione n.1 dell'art. 391-*quater*, e cioè se in essa possano essere ricompresi tutti i diritti non patrimoniali, ovvero, se i diritti di stato si configurino come una categoria e una *species* a sé. Seconda una parte della dottrina, sarebbe opportuno includere nel riferimento ai diritti di stato della persona tutte quelle ipotesi in cui la violazione della Convenzione abbia causato una lesione di una situazione giuridica soggettiva personale, di

stabilita dall'art. 391-*quater*, al fine di evitare, da un lato, il determinarsi di un'inaccettabile ed insuperabile disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni giuridiche soggettive, che sono, nondimeno, difficilmente reintegrabili attraverso un risarcimento per equivalente; e, dall'altro, il rischio di tradire la volontà del legislatore delegante, il quale parrebbe non aver posto alcuna limitazione nei criteri e principi direttivi, utilizzando, viceversa, una formula particolarmente generica.

Secondo la Corte, invece, se il legislatore avesse voluto riconoscere l'applicabilità della revocazione anche a situazioni giuridiche soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto stati della persona, non avrebbe così chiaramente limitato il rimedio ad ipotesi di violazione che abbiano, per l'appunto, "*pregiudicato un diritto di stato della persona*".

A sommosso avviso di chi scrive, ciò può essere pur vero; tuttavia, una simile impostazione finirebbe per, limitare particolarmente l'accesso a tale rimedio, compromettendone l'effettiva operatività. Soprattutto, non si coglie la ragione di una così evidente discrasia tra, da un lato, l'obiettivo primario dell'istituto revocatorio – così come plasmato dalla tradizione giuridica e volto a perseguire quella che autorevole dottrina ha definito come "un'insopprimibile aspirazione alla giustizia"<sup>33</sup> – coerentemente recepito dalla legge delega, la quale non restringeva di così tanto il campo applicativo dell'istituto; e dall'altro lato il d. lgs. 149/2022

---

natura sia sostanziale, sia processuale, con particolare riferimento agli artt. 6 e 8 CEDU, che non sia risarcibile tramite il risarcimento per equivalente ai sensi dell'art. 41. Si veda, a questo proposito: A. CARRATTA, *La riforma del processo civile nella prospettiva del diritto processuale civile internazionale*, cit., p. 927. Analoghe perplessità riguardo all'incertezza del dato normativo sono state manifestate da altra parte della dottrina (che perviene, peraltro, a conclusioni analoghe). Si vedano: A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di Cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 694; e in qualche modo in tal senso anche E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 480, sebbene l'Autrice esprima in modo più sfumato tale incertezza: "la lettera della legge, invero atecnica e per questo fatta oggetto di critiche sembra fare testuale riferimento ai soli status familiari". Quest'ultima A. auspica che la giurisprudenza di legittimità propenda per un'interpretazione più ampia, tale da ricomprendere nella categoria in questione non solo ogni *status* e diritto non patrimoniale, ma anche tutte quelle situazioni in cui l'equa soddisfazione disposta dalla Corte EDU non sia idonea a rimuovere del tutto la lesione. Contrariamente, altra autorevole dottrina rileva come – sebbene la formula non sia "tecnicamente perfetta", giacché sarebbe più appropriato parlare di "stato della persona" – la volontà della legge inequivoca: l'oggetto del giudicato interno dev'essere uno stato personale, quale, ad esempio, lo stato familiare e dunque, dovranno considerarsi i rapporti da esso discendenti, come il matrimonio, la filiazione o l'unione civile, ovvero *status* pubblicistici, quali la cittadinanza. Si veda, a tale proposito: S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., § 5. Secondo tale lettura, per cui la *voluntas* della legge sarebbe chiara, non potrà di certo ipotizzarsi una qualche interpretazione estensiva, bensì questa dovrà essere rigorosa, considerando anche che la nuova ipotesi di revocazione ha carattere eccezionale rispetto alla tutela per equivalente. Un'interpretazione di un tale rigore da escludere il ricorso all'art. 391-*quater* ogni qual volta si tratti di "diritti della persona, che non abbiano consistenza di stati della persona in senso proprio", come ad esempio, controversie in tema di responsabilità genitoriale o obblighi alimentari. Con riguardo a quest'ultimo punto, in una prospettiva differente, illustre dottrina ritiene, viceversa, che "certamente non si potrà escludere che chi è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con sentenza censurata dalla Corte EDU possa utilizzare la revocazione", proprio perché non avrebbe alcun senso restringere la disposizione agli *status* in senso tecnico, dovendo l'espressione coincidere quindi con la nozione di diritti non patrimoniali. In tal senso, si veda F.P. LUISSO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, cit., p. 231.

<sup>33</sup> C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2., cit., p. 609.

che di fatto – per seguire il modello francese (come, d'altronde nota nuovamente lo stesso giudice di legittimità<sup>34</sup>) – disattende il senso, la finalità e la funzione stessa che l'istituto avrebbe dovuto perseguire.

Ad ogni modo secondo la Corte di cassazione<sup>35</sup> oggetto della nuova tutela revocatoria potranno essere le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato diritto di stato, *i. e.* la negazione totale o parziale di esso, anche un tardivo riconoscimento, da cui sia derivata una compromissione non suscettibile di tutela per equivalente; ovvero, i casi in cui la violazione abbia configurato un'erronea attribuzione di uno *status* personale, o un tardivo disconoscimento, con una conseguente compromissione che non sia rimediabile con un risarcimento per equivalente.

I giudici di legittimità hanno optato, dunque, per un'interpretazione particolarmente restrittiva (*rectius*: cauta) – come era prevedibile – ritenendo che la nuova revocazione riguardi solo quelle decisioni, le cui violazioni incidano direttamente su uno *status* della persona.

Di conseguenza, questo rimedio revocatorio non sarà applicabile a quei pregiudizi di diritti fondamentali o non patrimoniali, anche se presupponenti o derivanti certamente da uno *status* soggettivo personale, che non abbiano, però, direttamente inciso sullo stato della persona, attraverso una negazione, ovvero un limitato o tardivo riconoscimento dello stesso.

È opportuno, dunque, accertare se la contrarietà alla Convenzione – qualora riconosciuta dalla Corte EDU – si sia concretizzata in una lesione diretta nei confronti dello *status*, riconoscendo o negando – in entrambi i casi eventualmente anche tardivamente – la titolarità dello stesso.

In tal senso, allora, sarà ammissibile la revocazione nei confronti di una decisione che abbia negato uno *status* personale al quale si abbia diritto, come lo *status filiationis* di un determinato soggetto, ovvero che abbia illegittimamente attribuito uno *status* che si sia negato di possedere, come lo *status* di genitore di un determinato individuo.

L'ambito di applicazione della nuova revocazione è particolarmente limitato; è quindi chiaro che il ricorso alla stessa, date le prime linee guida della Cassazione, non sarà nei numeri quantitativamente significativo<sup>36</sup>.

Ad ogni modo, così come interpretata dalla Corte, la disposizione non è applicabile alle controversie in tema di responsabilità genitoriale o obblighi alimentari, non avendo – come rilevava autorevole dottrina in sede di primo commento alla riforma – “tali situazioni la

---

<sup>34</sup> § 5.3. dei *Motivi della decisione*: “probabilmente ispirandosi all'analogo istituto introdotto nel diritto francese, limitato appunto alle azioni di stato, come è stato fatto notare da più parti, sia pure traducendone i termini non del tutto fedelmente e ingenerando non lievi aporie ermeneutiche”.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Come pronosticato da E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 480, secondo cui “Ciò fa prevedere che l'applicazione pratica dell'art. 391-quater c.p.c., non sarà quantitativamente significativa come accaduto oltralpe”.



consistenza di stati della persona in senso proprio”<sup>37</sup>, perché l’eventuale sentenza accertata come contraria alla CEDU pregiudicherebbe un diritto che deriva dallo *status* (ad esempio il diritto agli alimenti) e non lo *status* stesso, ovvero, andrebbe a disciplinare il modo in cui tale rapporto debba essere esercitato (in tema di responsabilità genitoriale), sul presupposto che quel rapporto genitoriale esista.

E infatti, – continua la Cassazione – “altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno «stato soggettivo personale», inteso – in senso generico ed atecnico – come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato status personale (...)”.

Sommessamente, tale ultimo passaggio induce qualche perplessità. In particolare, si rileva la possibile ambiguità della Cassazione nell’utilizzo di una locuzione – *stato soggettivo personale* – per giustificare l’esclusione di altre situazioni giuridiche soggettive, pur non emergendo – nonostante una differenza terminologica – alcuna distinzione sostanziale rispetto allo *status*. Le considerazioni fin qui svolte riguardo ad un’eventuale interpretazione estensiva dell’art. 391-*quater* c.p.c. prescindono comunque dal caso di specie e, in particolare, dalla situazione giuridica soggettiva dedotta dai ricorrenti nella vicenda in esame; infatti, come riconosce la Corte, la domanda originaria aveva ad oggetto una tutela meramente risarcitoria (il risarcimento danni per responsabilità medica a seguito di decesso della *de cuius*), il che esclude *ab origine* l’operatività del rimedio convenzionale, dal momento che “l’espressione «diritto di stato della persona» va interpretata in senso stretto, riferendosi esclusivamente a status non patrimoniali”<sup>38</sup>.

Difatti, la scelta operata in sede di esercizio della delega interessa – evidentemente – solo quei diritti che proprio per essere attinenti allo *stato della persona* sono a carattere non patrimoniale<sup>39</sup>.

#### 4.2.- L’art. 391-*quater*, n. 2, c.p.c.

Quest’ultima considerazione permette di analizzare il successivo passaggio della decisione in esame.

Secondo la Corte, nel caso di specie, non ricorre neppure l’altra condizione richiesta dall’art. 391-*quater* c.p.c., ovvero che la *satisfaction équitable* eventualmente riconosciuta dalla Corte

---

<sup>37</sup> S. MENCHINI, *op. ult. cit.*, § 3. *Contra* si veda F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, cit., p. 231, il quale, viceversa, ritiene che “certamente non si potrà escludere che chi è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con sentenza censurata dalla Corte EDU possa utilizzare la revocazione”, proprio perché non avrebbe alcun senso restringere la disposizione agli *status* in senso tecnico, dovendo l’espressione coincidere con la nozione di diritti non patrimoniali.

<sup>38</sup> § 5.3. dei *Motivi della decisione*.

<sup>39</sup> A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di Cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 694.

ai sensi dell'art. 41 CEDU dev'essere *inidonea* a compensare le conseguenze lesive della stessa<sup>40</sup>.

L'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte EDU non sempre si dimostra sufficiente a compensare le conseguenze (negative) della violazione<sup>41</sup>. E infatti, non può trascurarsi l'opinione secondo cui la Corte EDU si sia "mostrata 'non troppo a suo agio' nella liquidazione dei danni patrimoniali"<sup>42</sup>, dal momento che la Stessa non è in grado di stimare quale sarebbe stato l'esito del giudizio senza la violazione convenzionale<sup>43</sup>.

Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha più volte affermato<sup>44</sup> che la riapertura del processo – quale fase successiva alla revocazione della vecchia sentenza<sup>45</sup> – sia la misura la più adeguata

---

<sup>40</sup> Autorevole dottrina ha definito la previsione dell'art. 391-*quater*, n. 2, c.p.c., "ultronea", proprio perché nelle controversie riguardanti diritti di stato l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU non può avere un carattere compensativo della lesione subita. Si veda, E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 481; e in senso conforme G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 175.

<sup>41</sup> *Contra* S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., § 5, secondo cui "(...) se oggetto della sentenza anticonvenzionale è un diritto a contenuto patrimoniale, la tutela per equivalente, per lo più, è soddisfattiva".

<sup>42</sup> F. DE SANTIS DI NICOLA, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU...*, cit., p. 1118, ed *ivi* per i riferimenti e la casistica giurisprudenziale della Corte di Strasburgo.

<sup>43</sup> Ci sia concesso di citare il caso *Beg s.p.a.*, in cui la società ricorrente lamentava un *damnum emergens* pari a quasi 400 milioni di euro, ma la Corte di Strasburgo quantificava l'importo dell'equa soddisfazione in soli 50 mila euro, tra risarcimento per il danno non patrimoniale e spese. Questo perché la stessa Corte "non può speculare sull'esito del procedimento se la posizione fosse stata diversa, date tutte le circostanze, e (...) non ritiene opportuno accordare alla ricorrente un risarcimento economico per il danno patrimoniale e/o il lucro cessante asseritamente derivante dall'esito dei procedimenti nazionali". Cfr. Corte EDU, 20 agosto 2021, *Beg s.p.a. v. Italy*, cit., § 164.

<sup>44</sup> Corte EDU, 26 gennaio 2006, ric. n. 62710/00, *Lungoci v. Romania*, §§ 55-56; *Id.*, 11 luglio 2006, ric. n. 36455/02, *Gurov v. Moldova*, § 43; *Id.*, 10 agosto 2006, ric. n. 40476/98, *Yanakiev v. Bulgaria*, § 90; *Id.*, 20 dicembre 2007, ric. n. 10443/03, *Iosif et autres c. Roumanie*, § 99; *Id.*, 20 dicembre 2007, ric. n. 21638/03, *Paykar Yev Haghtanak Ltd v. Armenia*, § 58; Corte EDU (Grand Chamber), 05 febbraio 2015, ric. n. 22251/08, *Bochan v. Ukraine (n. 2)*, § 50; Corte EDU, 1° marzo 2016, ric. n. 37903/09, *Perak v. Slovenia*, § 50; *Id.*, 26 aprile 2016, ric. n. 25782/11, *Kardoš v. Croatia*, § 67; *Id.*, 31 maggio 2016, ric. n. 37242/14, *Tence v. Slovenia*, § 43.

<sup>45</sup> La dottrina si è chiesta, se la pronuncia che dichiara fondato il motivo di revocazione abbia un effetto rescindente: dunque, vada ad eliminare gli effetti della sentenza impugnata, con un giudizio virtualmente scisso a struttura bifasica; ovvero, se la decisione che accoglie l'istanza della parte soccombente abbia l'unico effetto di dar via al riesame della causa e dunque il giudizio abbia una struttura unitaria a carattere sostitutivo. Secondo coloro che guardano ai motivi di revocazione come vizi, riconoscendo l'ingiustizia della sentenza, vi sarebbe un duplice momento nel giudizio di revocazione: un *iudicium rescidens*, volto a porre nel nulla gli effetti della decisione impugnata, perché affetta dai vizi lamentati ed un *iudicium rescissorium*, finalizzato ad un nuovo riesame della causa nel merito, dando vita ad una nuova decisione che vada a prendere il posto di quella, i cui effetti siano stati già eliminati nel momento rescindente; questa rappresenta la posizione tradizionale e maggioritaria in dottrina. Per coloro che, invece, considerano i motivi previsti dal legislatore "sintomi o indici di (probabile) ingiustizia" della sentenza, la pronuncia che accoglie la revocazione sulla base della sussistenza delle circostanze dedotte non avrebbe un effetto rescindente: piuttosto, tali motivi si configurano come condizioni di ammissibilità di cui va valutata la sussistenza, per poi, successivamente, procedere al riesame della causa. Di conseguenza, il compito della sentenza che accoglie la revocazione non sarebbe quello di eliminare gli effetti della decisione impugnata – avendo dunque natura costitutiva – bensì, preliminarmente, di valutare e poi dichiarare sussistenti i presupposti necessari – cioè, i motivi di revocazione tassativamente previsti, sintomi di probabile ingiustizia – affinché il giudice possa esercitare nuovamente il suo potere-dovere decisorio; dunque la pronuncia che accoglie l'istanza di parte ha un effetto dichiarativo. La premessa per tale

a garantire una piena riparazione nei casi in cui la decisione interna comporti una violazione, ad esempio, del principio dell'equo processo, sancito dall'art. 6 della Convenzione.

In tali casi, la tutela per equivalente, riconosciuta da Strasburgo ai sensi dell'art. 41 CEDU, non è idonea a compensare le conseguenze lesive, perché la misura più adeguata viene ritenuta essere la riapertura del processo. Questo sulla base del fatto – se si vuole rimanere sulla strada della differenziazione tra diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali – che le conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 6 CEDU, quand'anche oggetto di valutazione economica, non sono suscettibili di essere adeguatamente ristrate mediante un equo indennizzo<sup>46</sup>.

Accanto a tali casi, vi sono poi situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio – vuoi perché di carattere non patrimoniale, vuoi perché attinenti a diritti della personalità – che sono allo stesso modo difficilmente reintegrabili mediante la tutela per equivalente, ma che nondimeno restano escluse dall'ambito applicativo della nuova revocazione convenzionale.

Ciò ha spinto parte della dottrina<sup>47</sup> – come visto *supra* – ad auspicare un'interpretazione estensiva della disposizione da parte della giurisprudenza di legittimità, onde evitare il determinarsi di un'inaccettabile ed insuperabile disparità di trattamento rispetto a questo tipo di situazioni giuridiche soggettive.

Tuttavia, vi può essere anche un'altra chiave di lettura. Infatti, altra parte della dottrina<sup>48</sup> ritiene che il *discrimen* non debba essere individuato nella natura patrimoniale o non patrimoniale del diritto, bensì nella inidoneità strutturale della tutela per equivalente ad assicurare la *restitutio in integrum*. In tale prospettiva, allora, la scelta legislativa risulterebbe censurabile per non aver previsto la revocazione *ex art. 391-quater* nei casi in cui il pregiudizio derivante

---

dichiarazione consiste in una valutazione del giudice in relazione alla sussistenza del proprio dovere di decidere, basata a sua volta sulla fondatezza di questi probabili sintomi di ingiustizia. La natura dichiarativa della sentenza di accoglimento successivamente alla verifica della sussistenza di tali condizioni di ammissibilità esclude che la parte soccombente sia titolare di un diritto potestativo alla rescissione della sentenza impugnata. In seguito alla dichiarazione di accoglimento della domanda di revocazione, il giudice è tenuto a emanare una nuova pronuncia che vada a regolare il rapporto tra le parti, sostituendosi a quella originaria. Dunque, il giudizio circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sarebbe preliminare al successivo momento sostitutivo; costituirebbe, cioè, la fase in cui si valuta la sussistenza del motivo di revocazione quale *fumus boni iuris*, idoneo a rendere effettivamente la sentenza impugnata, ingiusta.

<sup>46</sup> Eccetto nel caso di violazione del principio dell'equo processo, concretizzatasi in un'irragionevole durata del processo, le cui conseguenze lesive sono evidentemente inidonee ad essere compensate attraverso la riapertura del processo. Cfr. su questo S. MENCHINI, *op. ult. cit.*, § 3; G. RAITI, *op. ult. cit.*, p. 176.

<sup>47</sup> Si veda *supra*, § 4.1., nota n. 32.

<sup>48</sup> Cfr. F. DE SANTIS DI NICOLA, *L'ambito di applicazione ratione materiae della «revocazione europea» ex art. 391-quater c.p.c.*, cit., § 4. Secondo l'A., infatti, una volta che vi è stata, ad esempio, la lesione del diritto alla riservatezza (garantito dall'art. 8 della Convenzione) a causa della pubblicazione di notizie o foto, ovvero, della ragionevole durata del processo *ex art. 6 CEDU* (si veda *supra*, nota n. 46) "la rescissione del giudicato civile non sarà, di regola, né utile né necessaria e la liquidazione di una somma di denaro resterà la via principale per assicurare un ristoro del pregiudizio subito dalla vittima".

dalla violazione convenzionale sia “irreparabile”<sup>49</sup> ovvero perché vada a determinarsi “uno scarto insopportabile tra il bene della vita leso e la riparazione pecuniaria”<sup>50</sup>.

#### **4.3. Il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale**

A questo punto dalla motivazione, la Terza Sezione si sofferma sull’esame del secondo motivo di ricorso con cui gli eredi hanno chiesto la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 391-*quater* con riferimento agli artt. 3, 24, 76 Cost., nonché all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6, 14 e 46 CEDU.

In particolare, veniva lamentata dai ricorrenti l’illegittimità dell’art. 391-*quater* con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui garantiscono il principio di uguaglianza (art. 3), e il diritto di difesa (art. 24); con l’art. 76 Cost. e con l’art. 1, co. 10, lett. a) della l. n. 206 del 2021 per un esercizio limitato della legge delega; nonché con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6, 14 e 46 CEDU. Date le criticità del nuovo rimedio straordinario – sin qui descritte – non sorprende che la stessa dottrina avesse ipotizzato una possibile illegittimità costituzionale della norma – *a fortiori* se interpretata restrittivamente – per un’(eventuale) “irragionevole disparità di

---

<sup>49</sup> F. DE SANTIS DI NICOLA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.* Questa impostazione richiama la nozione di “irreparabilità del pregiudizio” elaborata da illustre dottrina in tema di provvedimenti d’urgenza. Cfr. A. PROTO PISANI, voce *Provvedimenti d’urgenza*, in *Enc. giur.*, XXV, Roma, 1991, p. 12, secondo cui l’irreparabilità del pregiudizio ricorrerebbe “non solo quando il danno non sia né suscettibile di reintegrazione in forma specifica né risarcibile «vuoi perché non è patrimonialmente valutabile vuoi perché difetta l’estremo subiettivo del torto risarcibile»”, ma anche “ogni qual volta a causa della durata del processo si possa determinare uno scarto fra gli effetti della decisione di merito e la soddisfazione integrale, sia pure per l’equivalente e tale scarto (causato dalla circostanza che il permanere del diritto in uno stato di insoddisfazione durante tutto il corso del giudizio di merito può causare danni difficilmente determinabili in modo integrale [...]) con riferimento al singolo diritto, sia tale da superare «il limite della normale tollerabilità»”.

trattamento processuale di situazioni identiche”<sup>51</sup>, e per un (eventuale) esercizio limitato della delega<sup>52</sup>; dubbi avanzati anche dal CSM in sede di parere allo schema di decreto legislativo<sup>53</sup>. La Corte, anche con riguardo ai dubbi di legittimità costituzionale, svolge le sue considerazioni in armonia con quanto stabilito dalla stessa Sezione nel marzo 2025 nella decisione n. 7128/2025. Essa ritiene, quindi, manifestamente infondata la prima questione di legittimità costituzionale, sulla violazione degli artt. 3 e 24 Cost, dal momento che “nella specie non ricorre alcuna irragionevole disparità di trattamento per i soggetti che subiscono violazioni convenzionali su diritti diversi dagli status personali”<sup>54</sup>. La limitazione prevista dall’art. 391-*quater*, n. 1, c.p.c. è giustificata dal fatto “che l’istituto della revocazione è riservato ai casi in cui non è possibile la restitutio in integrum tramite tutela per equivalente”<sup>55</sup>. Nel caso di specie, le parti hanno dedotto in giudizio diritti che sono suscettibili *solo* di tutela per equivalente.

<sup>51</sup> A. CARRATTA, *La riforma del processo civile nella prospettiva del diritto processuale civile internazionale*, cit., p. 926.

<sup>52</sup> Su questo punto si vedano: A. CARRATTA, *op. loc. ult. cit.*; G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, cit., p. 173 ss. La legge n. 206/2021 alla lett. a), del co. 10, prescriveva di tenere “ferma ... l’esigenza di evitare duplicità di ristori” e stabiliva che il rimedio della revocazione fosse esperibile solo quando “non sia possibile rimuovere la violazione tramite la tutela per equivalente”. Secondo tale A., l’utilizzo da parte del legislatore delegante del verbo «potere» ha “verosimilmente ingenerato un’ambiguità di senso”, che il Governo ha deciso di risolvere – secondo questa lettura – erroneamente, configurando così una probabile illegittimità in relazione al vincolo di delega. Il legislatore delegato avrebbe inteso il senso “alla stregua di una valutazione astratta e a carattere per così dire strutturale”, ravvisandolo in diritti che per la loro stessa natura – perché intrinsecamente non patrimoniali – non rendono possibile ristorare una loro violazione pecuniariamente. Viceversa, la legge delega si sarebbe potuta riferire anche a una “insufficienza occasionale della tutela per equivalente”. In tal senso, allora, anche diritti in origine a carattere patrimoniale sarebbero, talvolta, non suscettibili di essere alla fine risarciti tramite un indennizzo, perché la tutela per equivalente non sarebbe del tutto soddisfattiva, rimanendo quindi lo strumento revocatorio unica forma di tutela e di piena ristorazione possibile. Si rinvia anche a V. CAPASSO, *Note sul (nuovo?) contraddittorio post d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tra apprezzabili conferme e qualche occasione perduta*, in *DPCleC*, 2023, I, p. 77 ss., spec. p. 98, secondo cui “Così, se la scelta, compiuta dal legislatore delegato, di limitare il rimedio ai casi in cui sia risultato «pregiudicato un diritto di stato della persona» (...) c.), pur non inedita nel panorama europeo, non appare particolarmente indovinata – poiché, come la stessa Relazione illustrativa (p. 50) si lascia sfuggire, tali sono quelli in cui *solo* «tendenzialmente» il rimedio risarcitorio risulta inadeguato; *sicché non è difficile pronosticare future questioni di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza, quante volte l’organo giudicante reputi l’ipotesi al proprio vaglio, ed esulante dalla materia così individuata, ingiustamente sottratta al rimedio* –, il riferimento, da parte della legge delega, al «contenuto» della sentenza sembrerebbe aver escluso a monte (quantomeno) la possibilità di estendere la nuova revocazione alle ipotesi di violazione dei diritti processuali”. Enfasi aggiunta. Lo stesso CSM mostrava preoccupazione per come il legislatore avesse deciso di declinare tale nuovo istituto, ritenendo, che così come impostato, “potrebbe anche dar luogo a nuove questioni di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, ogniquale volta, ad esempio, nella prassi, appaia non infondato il dubbio dell’inadeguatezza del rimedio risarcitorio”.

<sup>53</sup> Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 21 settembre 2022, cit., p. 32. Secondo il CSM, l’istituto così come impostato, “potrebbe anche dar luogo a nuove questioni di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, ogniquale volta, ad esempio, nella prassi, appaia non infondato il dubbio dell’inadeguatezza del rimedio risarcitorio”.

<sup>54</sup> § 6.2. dei *Motivi della decisione*.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Inoltre, secondo la Corte, il legislatore può limitare un rimedio straordinario, quale la revocazione, al fine di tutelare la stabilità del giudicato e il correlato principio della sua intangibilità.

Manifestamente infondata viene ritenuta anche la seconda questione, avente ad oggetto la violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che – secondo la Corte – “l’interpretazione restrittiva non tradisce affatto la voluntas del legislatore delegante (...)”<sup>56</sup>. La Terza Sezione richiama espressamente la decisione n. 7128/2025, nella quale aveva osservato che un esercizio limitato della delega rispetto a quanto da essa previsto non determina alcuna violazione costituzionale<sup>57</sup>, essendo tale comportamento del legislatore delegato censurabile, eventualmente, solo dal punto di vista politico<sup>58</sup>. Di conseguenza, l’assenza nella legge delega della limitazione ai diritti di stato non può comportare né un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale, né imporre una sua interpretazione più ampia di quanto effettivamente previsto.

D'altronde – sempre secondo la Corte – questa limitazione della nuova ipotesi revocatoria alle violazioni lesive di un diritto di stato è conforme ai criteri direttivi della legge delega, risultando coincidente con la limitazione ivi già prevista, ossia quella riferita alle violazioni della CEDU per le quali la tutela per equivalente non sia sufficiente a garantire un rimedio adeguato.

Pertanto, in relazione alla vicenda in esame, la Terza Sezione ha – ci sia permesso – correttamente rigettato il ricorso degli eredi, dal momento che la loro richiesta di una tutela meramente risarcitoria escludeva *ab origine* l’operatività del rimedio convenzionale dell’art. 391-*quater*.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Su questo punto si vedano Corte cost., 20 febbraio 1975, n. 41; *Id.*, 04 gennaio 1977, n. 8; *Id.*, 03 giugno 1987, n. 28; *Id.*, Sent., 05 ottobre 2011, n. 304, secondo cui l’attuazione solo parziale o la mancata attuazione della delega possono determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento ma non integrano una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Su questo ultimo punto: Corte cost., 20 giugno 2005, n. 27; *Id.*, 20 novembre 2013, n. 283; *Id.*, 04 aprile 2005, n. 149.

<sup>58</sup> § 6.2 dei *Motivi della decisione*. Si riporta il passaggio per intero “- da un lato «il mancato pieno esercizio della delega e, precisamente, l'esercizio della delega in modo limitato rispetto a quanto con la stessa autorizzato, non determina alcuna violazione della Costituzione, dando luogo solo, eventualmente, ad una potenziale responsabilità di tipo politico del governo verso il Parlamento. Di conseguenza, il fatto che nella legge delega non fosse prevista la limitazione dell'ammissibilità della nuova ipotesi di revocazione ai soli casi in cui fosse stata accertata una violazione incidente sui diritti di stato della persona non può di per sé comportare né, direttamente, un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale della norma introdotta in base alla delega, né, indirettamente, imporre una sua interpretazione in termini più ampi di quanto previsto dal suo effettivo contenuto letterale e sistematico»; - e, dall'altro, la limitazione ai «diritti di stato della persona» è l' interpretazione scelta dal legislatore delegato per dare corretta attuazione al criterio direttivo che circoscrive il rimedio ai casi in cui non è possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente. Se il rimedio fosse esteso a diritti risarcitori, si porrebbe esso stesso in contrasto con i limiti della delega, violando indirettamente l'art. 76 Cost. In definitiva, la corretta interpretazione della ratio della legge delega impone l'adeguamento alle pronunce CEDU nel processo civile nelle sole ipotesi in cui non sia possibile la rimozione tramite tutela per equivalente”.



Tuttavia, è possibile aggiungere un'ulteriore considerazione. Come visto poc'anzi<sup>59</sup>, le violazioni che pregiudicano i diritti di stato della persona non rappresentano l'unica categoria di violazioni non suscettibili di essere pienamente compensate tramite una tutela per equivalente.

Inoltre, la Corte di cassazione la Corte di cassazione sembrerebbe incorrere nel medesimo equivoco del legislatore delegato, in ragione di una terminologia non felice utilizzata nella delega. Infatti, quest'ultima, secondo una parte della dottrina<sup>60</sup> avrebbe ingenerato un'incertezza interpretativa con l'utilizzo del verbo «potere»<sup>61</sup>. Il Governo, nel dare attuazione alla delega, avrebbe quindi deciso di risolvere tale ambiguità – secondo questa lettura – erroneamente.

Il legislatore delegato infatti avrebbe interpretato il criterio direttivo “alla stregua di una valutazione astratta e a carattere per così dire strutturale”<sup>62</sup>, ravvisandolo in diritti che per la loro stessa natura – perché *intrinsecamente* non patrimoniali – sono insuscettibili di essere ristorati per il tramite di un indennizzo pecuniario.

Tuttavia, la legge delega si sarebbe potuta riferire anche a una “insufficienza occasionale della tutela per equivalente”. In tale prospettiva, allora, anche in presenza di giudicato avente ad oggetto diritti risarcitori o comunque a contenuto patrimoniale, il ricorso alla revocazione sarebbe ammissibile tutte le volte in cui la vittima della violazione ritenga che il risarcimento già ottenuto in sede nazionale, o il ristoro ottenuto a Strasburgo, non sia sufficiente per riparare la violazione subita.

Però, a differenza di quanto prospetta l'autore dell'ipotesi suesposta, dalla scelta dell'Esecutivo, dettata dall'ambiguità del legislatore delegante, potrebbe conseguire non tanto un'illegittimità costituzionale in relazione all'art. 76 Cost., quanto piuttosto con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. per la violazione del principio di eguaglianza e per la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Inoltre, con riferimento all'inidoneità dell'indennizzo, la Corte di cassazione precisa che, nella sua veste di giudice nazionale, ella non “possa sindacare, sotto il profilo della sua idoneità e congruità in concreto, la correttezza della determinazione dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU”<sup>63</sup>. Diversamente andrebbe a svolgere il ruolo di “una sorta di giudice di

---

<sup>59</sup> Si veda *supra*, § 4.2.

<sup>60</sup> G. RAITI, *op. ult. cit.*, p. 173 ss.

<sup>61</sup> La legge n. 206/2021 alla lett. a), del co. 10, prescriveva di tenere “ferma ... l'esigenza di evitare duplicità di ristori” e stabiliva che il rimedio della revocazione fosse esperibile solo quando “non sia possibile rimuovere la violazione tramite la tutela per equivalente”.

<sup>62</sup> G. RAITI, *op. ult. cit.*, p. 174.

<sup>63</sup> § 5.4. dei *Motivi della decisione*, che si riporta in completo: “Né è possibile ipotizzare che questa Corte (...) possa sindacare, sotto il profilo della sua idoneità e congruità in concreto, la correttezza della determinazione dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU, sostanzialmente svolgendo il ruolo di una sorta di giudice di ulteriore grado rispetto a quest'ultima, in ordine alla corretta determinazione dell'importo dell'adeguata tutela per equivalente (cioè, del risarcimento) del danno

ulteriore grado”, alterando e stravolgendo le gerarchie e l’ambito delle competenze che spettano ai giudici nazionali e sovranazionali<sup>64</sup>.

La ricostruzione offerta dalla Corte, che limita la revocazione al caso della lesione del diritto al riconoscimento/disconoscimento dello *stato della persona*, potrebbe condurre però ad un possibile “corto circuito” del sistema: l’art. 391-*quater*, n. 2, c.p.c., parrebbe richiedere un controllo o, meglio, una valutazione del giudice dinanzi al quale la revocazione è proposta (dunque non un giudizio “prognostico”), sulla congruità dell’indennizzo in precedenza già disposto, ossia se esso costituisca sufficiente compensazione per le conseguenze lesive discendenti dalla violazione convenzionale<sup>65</sup>.

In relazione alla vicenda in esame, e all’insufficienza in concreto della tutela indennitaria offerta nel caso di specie, secondo la Corte “l’indennità concessa dalla Corte EDU (5.000 Euro per ciascun ricorrente) rappresenta essa stessa – sia ben inteso, «in astratto» (e, quindi, sul piano sistematico, che è l’unico sul quale a questa Corte è consentito di intervenire) – una forma di tutela per equivalente”<sup>66</sup>. Di conseguenza, dal momento che la domanda originaria mirava ad ottenere un risarcimento, che è stato riconosciuto dai giudici di Strasburgo, non può trovare operatività il rimedio di cui all’art. 391-*quater* c.p.c.

---

riconosciuto. Invero, ammettendo un ulteriore sindacato del giudice nazionale sulla valutazione operata dalla Corte EDU in ordine alla entità della riparazione per equivalente della violazione, si finirebbe per alterare e addirittura stravolgere la gerarchia stessa e l’ambito delle competenze spettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali.”

<sup>64</sup> Ci sia consentito osservare – come rileva, innanzitutto e più autorevolmente, F. DE SANTIS DI NICOLA, in *L’obbligo di conformarsi alle sentenze...*, cit., pp. 1118 e 1119, (da cui sono tratte le seguenti citazioni) – che la Corte EDU, data la difficoltà di quantificare con precisione l’ammontare del danno *non* patrimoniale, proceda ad una “liquidazione forfettaria di tale pregiudizio” ovvero “liquidi un importo unitario (a titolo di pregiudizio patrimoniale e non)” o comunque “proceda ad una liquidazione equitativa e forfettaria di un importo unitario (a titolo di pregiudizio patrimoniale e non) vista l’asserita impossibilità di determinare con esattezza l’ammontare del danno”. Detto ciò, dal momento che la Corte di cassazione declina la sua competenza a “sindacare, sotto il profilo della sua idoneità e congruità in concreto, la correttezza dell’equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU”, si va a determinare – ci sia permesso di aggiungere questo ulteriore passaggio – una sorta di “zona grigia” nella quantificazione del risarcimento per il ricorrente, la cui conseguenza è la mancanza di una tutela piena ed effettiva.

<sup>65</sup> Cfr. A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di Cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 695, di cui si riporta per intero il passaggio: “Sul piano più strettamente processuale preme invece evidenziare che il requisito di cui al n. 2 del nuovo art. 391-*quater* c.p.c. subordina l’effettiva esperibilità dell’impugnazione ad una valutazione forse eccessivamente discrezionale da parte del giudice dinanzi al quale la revocazione è proposta, dato che valutare se ed in che misura un indennizzo economico, già in precedenza disposto, sia o meno in grado di «compensare» effettivamente la violazione di un diritto non patrimoniale comporta un *giudizio prognostico* nel quale è inevitabilmente insito un grado di discrezionalità molto elevato”. Enfasi da noi aggiunta. Tuttavia, si ritiene che non si tratti propriamente di un “giudizio prognostico”, poiché la valutazione del giudice riguarda l’idoneità del risarcimento «già» riconosciuto dalla Corte EDU per compensare le conseguenze lesive della violazione convenzionale. Potrebbe, invece, essere definita come una valutazione *ex post*, volta a verificare l’idoneità dell’equa soddisfazione disposta a Strasburgo. In senso parzialmente conforme, si veda S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., § 3, secondo cui “La Corte di cassazione, dovendo concorrere entrambe le condizioni indicate, nella fase rescindente, deve compiere un duplice controllo, verificando se il diritto violato sia un diritto di stato della persona e se la Corte europea abbia attribuito al ricorrente un equo indennizzo e se questo, ove eventualmente disposto, sia idoneo a compensare le conseguenze della violazione”.

<sup>66</sup> § 5.3. dei *Motivi della decisione*.

La S.C. ritiene, infine, manifestamente infondata anche la questione della violazione dell'art. 117 Cost., dal momento che "interpretazione, qui accolta, non si pone affatto in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione agli obblighi derivanti dall' art. 46 CEDU, che impone agli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte EDU"<sup>67</sup>. Nello svolgere le sue considerazioni la Corte richiama sia quanto statuito dalla Consulta delle decisioni n. 123/2017 e n. 98/2018 sia quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nel caso *Bochan c. Ucraina*<sup>68</sup>. In tale decisione, la Corte EDU ha affermato che spetta agli Stati contraenti decidere le modalità di esecuzione delle sentenze della Corte EDU, con l'obiettivo di non ledere i principi della *res judicata* e della certezza del diritto, giacché il processo civile può influire su situazioni giuridiche soggettive anche di terzi.

Tuttavia, i giudici di Strasburgo ritengono anche che tali considerazioni non dovrebbero sminuire l'importanza di prevedere, all'interno degli ordinamenti nazionali, procedure, che permettano di riesaminare la vicenda quando sia stata accertata una violazione del principio del giusto processo, sancito dall'art. 6 CEDU<sup>69</sup>.

Ciò è essenziale per garantire l'effettività del sistema convenzionale.

Tale effettività verrebbe a maggior ragione tutelata nel momento in cui si garantisce – appunto – la riapertura del processo, essendo considerata il mezzo più efficace, se non l'unico in taluni casi, per ottenere una piena *restitutio in integrum*.

In conclusione, il ragionamento, svolto dalla Corte EDU in tale decisione, manifesta una chiara preferenza per la previsione di meccanismi di riapertura dei processi civili al fine di facilitare l'esecuzione delle proprie decisioni<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> § 6.2. dei *Motivi della decisione*.

<sup>68</sup> Corte EDU (Grand Chamber), 5 febbraio 2015, ric. n. 22251/08, *Bochan v. Ukraine* (n. 2).

<sup>69</sup> Corte EDU, *Bochan v. Ukraine* (n. 2), § 58: "However, the foregoing considerations should not detract from the importance, for the effectiveness of the Convention system, of ensuring that domestic procedures are in place which allow a case to be revisited in the light of a finding that the safeguards of a fair trial afforded by Article 6 have been violated. On the contrary, such procedures may be regarded as an important aspect of the execution of its judgments as governed by Article 46 of the Convention and their availability demonstrates a Contracting State's commitment to the Convention and to the Court's case-law (see *Lyons and Others*, cited above). The Court observes in this connection Recommendation No. R (2000) 2 adopted by the Committee of Ministers, in which the States Parties to the Convention are called upon to ensure that there are adequate possibilities of reopening proceedings at domestic level where the Court has found a violation of the Convention (see paragraph 28 above). It reaffirms its view that such measures may represent "the most efficient, if not the only, means of achieving *restitutio in integrum*". Il corsivo è dello scrivente.

<sup>70</sup> Cfr. F. DE SANTIS DI NICOLA, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze...*, cit., p. 834, nota n. 93. Tale considerazione è contenuta nel punto n. 6 della *concurring opinion* del giudice Wojtyczek. A norma dell'art. 74, 2° comma, del Regolamento della Corte, i giudici che hanno partecipato all'esame della causa possono redigere un'opinione separata riguardo al caso oggetto della decisione, che viene aggiunta in calce alla sentenza. Tale parere è volto ad esporre i motivi per cui hanno votato in armonia con la maggioranza (*concurring opinion*), ovvero in disaccordo (*dissenting opinion*). Per un'ulteriore e più precisa disamina, si rinvia a R. WHITE, I. BOUSSIAKOU, *Separate opinions in the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 2009, 9:1, p. 37 ss. Si veda anche R.G. CONTI, *L'esecuzione delle sentenze della Corte edu nei processi non penali dopo Corte cost. n. 123 del 2017*, cit., p. 336, secondo cui la sentenza 123/2017 è in linea con l'opinione concorrente del giudice Wojtyczek. Quest'ultimo, nelle sue considerazioni, affronta il caso esaminato nella decisione, soffermandosi, tra l'altro, sugli effetti delle

L'approccio "piuttosto cauto"<sup>71</sup> dei giudici della Cassazione è comunque comprensibile. Si è, infatti, ricordato che l'istituto processuale oggetto della pronuncia, ossia la revocazione, è rimedio intrinsecamente – come visto – caratterizzato da una certa "tensione", tra l'esigenza di garantire la giustizia della decisione e l'esigenza di tutelare la certezza del diritto.

La tensione si accentua ulteriormente quando la tutela che dovrebbe assicurare l'ordinamento nazionale entra in crisi. Tuttavia, in un sistema giuridico multilivello<sup>72</sup> – quale è quello odierno – vi è la necessità di assicurare l'effettività anche dell'ordinamento convenzionale, attraverso l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU. Ciò comporta, inevitabilmente, un ridimensionamento del giudicato nazionale, chiamato a cedere dinanzi alle superiori esigenze di conformità al diritto sovranazionale.

Raimondo Fabricatore  
Dottore in Giurisprudenza

---

pronunce della Corte che accertano la violazione della Convenzione in un procedimento civile o che derivano da una decisione giudiziaria in una causa civile. Ognuna delle parti in un processo civile ha diritto ad una decisione finale stabile, poiché la *res judicata* – persino quando contraria alla Convenzione – genera nelle stesse una legittima aspettativa riguardo alla stabilità della decisione. In particolare, nei casi in cui la controparte abbia agito in buona fede in una situazione lesiva non immediatamente evidente alla luce della giurisprudenza convenzionale. Inoltre, la riapertura di un procedimento potrebbe compromettere altri diritti delle controparti protetti dalla Convenzione. Nondimeno, non si può escludere che, in taluni casi, la decisione giudiziaria possa comportare un'ingiustizia tale da non poter essere sanata se non tramite l'annullamento o la modifica della stessa. Di conseguenza "however, the reasoning of the decision appears to express a certain preference for ensuring that possibilities exist to reopen civil proceedings in order to facilitate execution of the Court's judgments (§ 58). Personally, I would have preferred to include some qualifications in the Court's reasoning". Il corsivo è stato aggiunto da chi scrive.

<sup>71</sup> Così L. DI COLA, *Revocazione per contrarietà alla CEDU: quali presupposti?*, cit.

<sup>72</sup> Su questo punto si vedano: di F. FRANCIOSI, *La violazione del principio del giusto processo dichiarata dalla CEDU non è motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato*, cit., p. 4 ss.; S. GALLACCIO, *Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in tema di revocazione di sentenze amministrative e civili in contrasto con una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 12 ss. Con l'espressione «tutela multilivello dei diritti» si intende un sistema integrato di protezione dei diritti fondamentali, costituito da diversi ordinamenti, ognuno autonomo e autosufficiente, che contemplano diversi strumenti e forme di tutela all'interno dello spazio giuridico europeo. Questo è articolato in tre livelli: uno internazionale (CEDU); uno sovranazionale (cioè, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza delle CGUE); uno nazionale. Per una più precisa e corretta disamina, si vedano *ex multis*: I. PERNICE, *Multilivel Constitutionalism in the European Union*, in *European Law Review*, 5/2002, p. 511 ss.; A. RUGGERI, *La tutela "multilivello" dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali*, in *Politica del diritto*, 2007, 3, Il Mulino, p. 317 ss.; F. SORRENTINO, *La tutela multilivello dei diritti*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2005, I, p. 79 ss.;